UNIONCAMERE

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LSG. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI "*SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI UNIONCAMERE*"

UNIONCAMERE

Sommario

Premesse pag. 3
1. Importo presunto e durata dell'Accordo Quadro pag. 4
2. Modalità di esecuzione dei Contratti esecutivi pag. 5
3. Oggetto delle attività dell'Accordo Quadro pag. 6
4. Descrizione dei servizi pag. 7
5. Gruppo di lavoro pag. 9
6. Impiego delle risorse pag. 10
7. Direttore dell'esecuzione pag. 11
8. Attività propedeutiche all'erogazione dei servizi pag. 11
9. Obblighi e oneri dell'Impresa Aggiudicataria pag. 11
10. Verifica di conformità pag. 13
11. Liquidazione dei pagamenti pag. 14
12. Tracciabilità dei flussi finanziari pag. 14
13. Cessione dell'Accordo Quadro e Subappalto pag. 15
14. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare pag. 15
15. Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa pag. 16
16. La sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro pag. 16
17. Penali pag. 17
18. Risoluzione dell'Accordo Quadro pag. 17
19. Recesso pag. 18
20. Liquidazione giudiziale dell'Impresa pag. 19
21. Responsabilità pag. 19
22. Garanzia definitiva pag. 19
23. Proprietà dei risultati e dei prodotti pag. 20
24. Brevetti industriali e diritto d'autore pag. 20
25. Trattamento dei dati personali pag. 20
26. Spese contrattuali pag. 20
27. Controversie pag. 21
28. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro pag. 21
29. Norme di rinvio pag. 21

Premesse

Unioncamere è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ed esercita, in regime di autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla citata normativa, curando e rappresentando gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, nonché i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche.

Nell'ambito delle funzioni attribuite al Sistema camerale rientrano le attività volte a informare e orientare cittadini e imprese, sui modelli di certificazione delle competenze, sui percorsi di orientamento alle scelte di studio e di lavoro, nonché sulle attività a sostegno dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo. In questo contesto Unioncamere svolge, in coerenza con la propria missione istituzionale, attività finalizzate a favorire il raccordo tra il sistema della formazione e il mondo del lavoro, la collaborazione tra il mondo della ricerca pubblica e privata e il sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI.

Unioncamere supporta inoltre le Camere di commercio nell'assolvimento dei compiti legati alla tenuta di numerosi registri e albi pubblici, il più importante dei quali è il Registro delle imprese, cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio italiano. A tal fine Unioncamere promuove lo sviluppo e la realizzazione di numerose iniziative di semplificazione amministrativa, sia in autonomia sia in attuazione di specifiche disposizioni normative che affidano alle Camere di commercio precisi compiti in tali ambiti.

L'evoluzione delle politiche pubbliche e dei fabbisogni delle imprese richiede attualmente un presidio sempre più integrato di ambiti caratterizzati da elevata complessità progettuale, organizzativa e tecnica, in raccordo con le Camere di commercio, le amministrazioni centrali e territoriali, i partenariati istituzionali e gli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esemplificati, Unioncamere intende acquisire, in regime di appalto, un servizio di assistenza specialistica a supporto delle proprie attività, ed intende in particolare procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico di cui all'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice") per dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico.

Gli aspetti tecnici, operativi, la quantità, la durata, il luogo e le modalità di esecuzione dei servizi oggetto di affidamento saranno meglio dettagliati nei singoli Contratti Esecutivi che Unioncamere formalizzerà con l'Impresa Aggiudicataria secondo le previsioni del presente Capitolato Tecnico.

Potranno essere oggetto dei singoli Contratti Esecutivi anche attività connesse alle tipologie di prestazioni e agli ambiti di attività individuati nel presente Capitolato Tecnico, senza che ciò comporti modifiche sostanziali all'Accordo Quadro.

Resta inteso che i servizi oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva all'Impresa Aggiudicataria, potendo, quindi, Unioncamere, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere, indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di analoghi servizi anche in corso di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro. In tale ipotesi, l'Affidatario rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di Unioncamere a qualsivoglia titolo.

Articolo 1

Importo presunto e durata dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro è pari a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) IVA esclusa.

È prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, per un importo massimo di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) IVA esclusa.

Conseguentemente, il valore globale stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, è pari a € 2.400.000,00 (Euro duemilioniquattrocentomila/00) IVA esclusa.

Per l'acquisizione dei servizi è stimata pertanto una spesa massima pari a € 2.928.000,00, comprendente:

- € 2.400.000,00 quale importo stimato totale per l'intera durata dell'Accordo Quadro;
- € 0,00 per oneri della sicurezza;
- € 528.000,00 per IVA nella misura del 22%.

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero in ragione della natura intellettuale del servizio. Pertanto, non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Parimenti, per la natura intellettuale del servizio, non si procede alla stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di Unioncamere e senza che i concorrenti o l'Impresa Aggiudicataria possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel caso il valore dei singoli Contratti Esecutivi sia inferiore a quello sopra richiamato.

L'Impresa Aggiudicataria riconosce ed accetta che l'importo dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i Contratti Esecutivi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo. Unioncamere non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, che è un importo stimato e, quindi, rilevante esclusivamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 14, comma 1, del Codice.

Unioncamere non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, Contratti Esecutivi che esauriscono, in tutto o in parte, il valore dell'Accordo Quadro.

L'Impresa Aggiudicataria è, invece, vincolata a stipulare i singoli Contratti Esecutivi, alle condizioni di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al successivo articolo del presente Capitolato Tecnico.

L'Accordo Quadro avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula, salvo che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (l'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti); in tali casi l'Impresa Aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Ove, alla scadenza del termine suindicato, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti Esecutivi stipulati tra le parti in esecuzione dell'Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto dal Contratto Esecutivo e ai soli fini dell'ultimazione dei relativi servizi; tale circostanza non darà all'Impresa Aggiudicataria alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati Contratti Esecutivi dopo la scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro.

Articolo 2

Modalità di esecuzione dei Contratti esecutivi

I singoli Contratti Esecutivi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato Tecnico, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite da Unioncamere, con le quali la Stazione Appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun Contratto Esecutivo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:

- la prestazione attivata e l'importo economico;
- l'elenco delle prestazioni e del relativo costo calcolato sulla base delle tariffe giornaliere delle risorse risultanti dall'offerta economica formulata dall'Impresa Aggiudicataria in sede di gara;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;
- CIG dell'Accordo Quadro e CIG derivato per ogni singolo Contratto Esecutivo.

Per l'aggiudicazione dei contratti esecutivi, Unioncamere invierà all'Impresa Aggiudicataria una **Richiesta di Offerta** riportante le linee guida tecniche ed economiche su cui andrà declinato il progetto organizzativo secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta per ciascuna prestazione.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire una **Proposta Specifica** e relativo *budget*, declinando i costi delle varie attività ivi contenute. La Proposta Specifica costituisce completamento e declinazione esecutiva dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e non può comportare modifiche sostanziali alle condizioni, alle prestazioni e ai parametri economici definiti dall'Accordo Quadro e dall'offerta dell'Impresa Aggiudicataria.

Unioncamere potrà chiedere modifiche alla Proposta Specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l'Impresa Aggiudicataria dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.

Unioncamere formalizzerà l'accettazione della Proposta Specifica, come eventualmente modificata.

L'Impresa Aggiudicataria, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite da Unioncamere.

La Stazione Appaltante, in collaborazione con l'Impresa Aggiudicataria, potrà definire annualmente un **Piano di Attività** al quale seguirà l'attivazione dei vari contratti esecutivi e nel quale verranno preventivamente determinate la loro durata, le modalità di esecuzione anche integrata, etc.

L'attività potrà essere svolta anche nelle sedi operative di Unioncamere su richiesta dell'Ente. Potrà altresì richiesta l'effettuazione di trasferte in altre località sul territorio nazionale e comunitario legate alla realizzazione delle attività della committenza. I costi di trasferta si intendono remunerati con il corrispettivo giornaliero previsto per le risorse impegnate e sono, pertanto, a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Quanto realizzato nell'espletamento delle attività rimane di proprietà piena ed assoluta di Unioncamere la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all'utilizzazione economica.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Impresa Aggiudicataria siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

È fatto divieto all'Impresa Aggiudicataria e ai membri dello *staff* di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Unioncamere.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a segnalare immediatamente a Unioncamere qualsivoglia profilo di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche solo potenziale, in relazione alle attività richieste nel singolo Contratto Esecutivo; in tali casi Unioncamere, in accordo con l'Impresa Aggiudicataria, provvederà a porre in essere ogni azione necessaria ad eliminare il suddetto conflitto, ivi compresa la rimodulazione dei gruppi di lavoro o il mancato affidamento in tutto o in parte del Contratto Esecutivo.

In ogni caso, i contratti esecutivi non potranno apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell'Accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali descritti dal presente Capitolato tecnico.

Articolo 3

Oggetto delle attività dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza specialistica di natura organizzativo gestionale e operativa a supporto delle attività dell'Ente, mediante la messa a disposizione di competenze specialistiche ulteriori e complementari rispetto alle risorse interne di Unioncamere, da attivare in modo flessibile in funzione dei fabbisogni effettivamente emergenti nel corso della durata contrattuale.

Le attività oggetto dell'affidamento non comportano la sostituzione delle funzioni istituzionali, amministrative o decisionali dell'Ente, che restano integralmente in capo a Unioncamere, ma sono finalizzate a rafforzarne la capacità di analisi, progettazione, attuazione, monitoraggio e accompagnamento operativo delle iniziative, assicurando, altresì, continuità metodologica e documentale, tracciabilità degli *output* e trasferimento del *know-how* alle strutture dell'Ente.

Le specifiche prestazioni da eseguire, gli obiettivi e gli *output* attesi, le modalità e i tempi di realizzazione, nonché il *mix* di figure professionali e il relativo impegno in termini di giornate/persona, saranno individuati da Unioncamere in relazione agli specifici fabbisogni e definiti nell'ambito dei singoli Contratti Esecutivi, secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

Articolo 4

Descrizione dei servizi

Le prestazioni di cui si compone il presente Accordo Quadro sono di seguito descritte.

In generale, l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento dovrà avvenire secondo i principi di:

- proattività e innovatività nel proporre modelli operativi, soluzioni e linee di attività, nell'ottica di massimizzare l'impatto del servizio sulle attività di Unioncamere;
- condivisione degli obiettivi e del rischio inerente, nell'ottica di promuovere un approccio collaborativo e aderente alle necessità di Unioncamere;

- garanzia della qualità dell'affidamento, attraverso un approccio integrato e non frammentato nella gestione del "processo produttivo" del supporto specialistico.

Resta inteso che l'Impresa Aggiudicataria potrà essere chiamata a svolgere solo parte di tali attività. L'Impresa Aggiudicataria sarà infatti chiamata di volta in volta, nell'esecuzione dei Contratti Esecutivi, a fornire supporto in base alle esigenze del momento e dovrà garantire per tutta la durata dell'Accordo Quadro la disponibilità di risorse che possano coprire l'intera gamma di attività di competenza.

La prestazione che sarà di volta in volta richiesta potrà prevedere una o più delle attività di seguito specificate o a queste connesse.

L'erogazione dei servizi prevede, in generale, l'affiancamento e il supporto specialistico al personale di Unioncamere e potrà essere richiesta sia in modalità "continuativa" sia in modalità "progettuale". La modalità di erogazione verrà definita da Unioncamere al momento dell'attivazione dei singoli Contratti Esecutivi.

La modalità "continuativa" presuppone che l'erogazione del servizio sia senza soluzione di continuità e in presenza per un periodo convenuto, a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'affidamento sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La modalità "progettuale" consiste nell'affidamento al fornitore di una specifica attività o *task* che può essere da quest'ultimo svolta in maniera autonoma e senza necessaria presenza, nei tempi concordati e con la possibilità di momenti di *review* intermedi.

Di seguito si descrivono, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali servizi di supporto specialistico che potranno essere richiesti all'Impresa Aggiudicataria, nell'ambito delle linee di attività e finalità dell'Accordo Quadro:

- supporto alla progettazione, allo sviluppo e al rafforzamento di azioni e percorsi di orientamento e transizione scuola-lavoro rivolti a giovani, lavoratori, aspiranti e neoimprenditori;
- supporto alla progettazione, allo sviluppo e alla promozione di metodologie e strumenti per l'identificazione, la mappatura e la verifica delle abilità e delle competenze riferite a specifici ambiti, filiere o settori economici, professionali e formativi;
- supporto alla predisposizione di guide, manuali, strumenti informativi e altri materiali di sistema, anche di carattere statistico, attraverso l'analisi e la rielaborazione dei dati e delle informazioni nella disponibilità di Unioncamere e delle società del Sistema camerale;
- supporto alla realizzazione di specifiche azioni a sostegno del sistema di *placement*, anche mediante lo sviluppo e il consolidamento di *network* territoriali, in raccordo con le Camere di commercio e con gli altri soggetti istituzionali interessati, favorendo forme di co-progettazione e *partnership* territoriali finalizzate alla realizzazione di percorsi idonei a rafforzare l'apprendimento e l'acquisizione di competenze da parte degli studenti e a valorizzare il ruolo delle imprese e degli altri soggetti coinvolti;
- supporto alla costruzione e al consolidamento di *network* e forme di collaborazione tra imprese, università, enti e organismi di ricerca, associazioni di categoria, operatori finanziari e altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione;
- supporto alla progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, incontri, tavoli di lavoro e altre attività di confronto e accompagnamento funzionali alla diffusione dell'innovazione e al trasferimento tecnologico verso le imprese e alle attività istituzionali e alle iniziative progettuali di Unioncamere;

- supporto al monitoraggio e all'analisi dei risultati delle iniziative realizzate, anche ai fini dell'individuazione di eventuali azioni evolutive e del trasferimento e della diffusione delle buone pratiche nel Sistema camerale;
- supporto all'analisi dei fabbisogni e alla mappatura dei processi connessi ai portali telematici gestiti da Unioncamere a favore del Sistema camerale e delle imprese;
- supporto alla realizzazione di studi di fattibilità e alla definizione di modelli, requisiti funzionali e proposte di carattere organizzativo e gestionale finalizzati all'efficientamento dei portali telematici;
- supporto all'analisi e alla rielaborazione di dati e informazioni e alla predisposizione di studi e proposte operative sulle interrelazioni tra i registri nazionali (Registro delle imprese, RASL, RUNTS, etc.).

Resta espressamente esclusa dall'oggetto dell'Accordo Quadro qualsiasi attività avente natura di progettazione, sviluppo, realizzazione, implementazione, configurazione, manutenzione, gestione o assistenza tecnica di sistemi, applicativi, piattaforme, portali o altre soluzioni *software* e informatiche. Le attività riferite a portali telematici, registri nazionali e relativi sistemi informativi hanno esclusivamente natura di analisi, studio, consulenza e supporto specialistico sotto il profilo organizzativo, funzionale, procedurale e gestionale e potranno comprendere la definizione di fabbisogni, requisiti funzionali, modelli organizzativi e proposte di efficientamento, senza comportare lo svolgimento di prestazioni tecniche di natura informatica né la realizzazione o modifica di *software*.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire supporto alle Aree e agli Uffici di Unioncamere interessati dalle attività previste dal presente Capitolato Tecncio, con particolare riferimento alle necessità inerenti all'individuazione e sviluppo di nuovi ambiti di intervento, in termini sia di evoluzione/estensione delle attività interne e dei progetti in corso, sia di individuazione di nuove attività interne e progetti, anche mettendo a disposizione *know-how* ed esperienze acquisite in altri contesti.

In relazione alle specifiche caratteristiche delle prestazioni affidate, potrà essere richiesta la predisposizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti *output:* studi e analisi; *report* e documenti di approfondimento; *benchmark*; studi di fattibilità; modelli organizzativi e operativi; linee guida, manuali e procedure; metodologie e strumenti di lavoro; piani di attività e cronoprogrammi; documentazione progettuale; presentazioni e materiali informativi; verbali e documenti di sintesi; report di avanzamento e monitoraggio; nonché ogni ulteriore elaborato funzionale al conseguimento degli obiettivi individuati nel singolo contratto esecutivo.

La tipologia, il contenuto, il livello di dettaglio, le modalità e i termini di predisposizione degli *output* saranno definiti nei singoli Contratti Esecutivi, in relazione alla natura e alla complessità delle attività richieste. Gli *output* dovranno essere predisposti secondo gli *standard* qualitativi e le eventuali indicazioni metodologiche e redazionali fornite da Unioncamere ed essere sottoposti alla relativa verifica e approvazione.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte; i requisiti espressi nelle descrizioni sono da considerarsi requisiti minimi.

I nominativi dei professionisti, di cui si fornisce il profilo in sede di offerta tecnica, saranno comunicati a Unioncamere dall'Impresa Aggiudicataria in fase di comprova dei requisiti di partecipazione e in quella sede l'Impresa Aggiudicataria presenterà i relativi *curriculum vitae* dai quali si dovrà evincere la corrispondenza con le descrizioni inserite nell'offerta tecnica in termini sia di anni di esperienza, sia di specifiche esperienze dichiarate.

- **N. 1 profilo: Capo Progetto** laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 6 (sei) anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

 È richiesta, inoltre, in relazione alla tipologia di attività su cui verrà impiegata la risorsa:

 - esperienza in *advisory* relativo alla definizione di *mission* aziendali, disegno di scenari alternativi, sviluppo di *business case* e disegno di modelli organizzativi;
 - competenze su temi di *Program Management*, *Project Management* e *Risk Management*;
 - competenze di gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei processi aziendali e ottimizzazione dei relativi flussi;
 - esperienza in analisi di fenomeni complessi e disegno di iniziative caratterizzate da elevata innovatività.

- **N. 4 profili: Consulente Senior** laureato con anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 3 (tre) anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

 È richiesta, inoltre, in relazione alla tipologia di attività su cui verrà impiegata la risorsa:

 - competenze su temi di *Program Management*, *Project Management* e *Risk Management*;
 - competenze di gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei processi aziendali e ottimizzazione dei relativi flussi;
 - esperienza in analisi di fenomeni complessi, analisi di mercato e disegno di iniziative caratterizzate da elevata innovatività;
 - competenze relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento.

- **N. 5 profili: Consulente Junior** laureato con diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con almeno due anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell'Accordo Quadro nonché nelle attività di supporto operativo, analisi, raccolta dati, predisposizione documentale, monitoraggio e *reporting*.

 È richiesta, inoltre, in relazione alla tipologia di attività su cui verrà impiegata la risorsa, una competenza in gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei processi aziendali e ottimizzazione dei relativi flussi.

Si precisa che per il computo dell'anzianità lavorativa e dell'esperienza specifica di tutte le figure professionali del gruppo di lavoro il periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi sarà considerato come anno intero.

Articolo 6

Impiego delle risorse

I profili professionali richiesti non possono essere cumulati in unica figura.

Unioncamere si riserva la facoltà di richiedere sostituzioni di risorse/integrazioni di risorse con specifiche competenze, coerenti con le attività del servizio, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti.

Il gruppo di lavoro indicato dall'Impresa Aggiudicataria in sede di offerta non potrà essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nei profili professionali, senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico, dovesse essere costretta a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta alla Stazione Appaltante, indicando i nominativi e le referenze e fornendo i *curriculum vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

L'attesa dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte, e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Il puntuale dimensionamento delle attività e delle figure professionali occorrenti potrà essere determinato solamente nell'ambito di ciascun Contratto Esecutivo.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale; pertanto, potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui l'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare il pieno supporto a Unioncamere.

Il Capo Progetto costituirà l'interfaccia principale della Stazione Appaltante e avrà il compito di supervisionare l'andamento generale dell'Accordo Quadro e il perseguimento degli obiettivi definiti.

Unioncamere si riserva, in ogni caso, per tutte le figure professionali, la possibilità di procedere a colloqui/incontri di approfondimento al fine di verificare la corrispondenza tra quanto descritto nei CV e le reali esperienze, conoscenze, competenze.

Unioncamere si riserva la facoltà di accettare le risorse verificando e valutando l'aderenza delle medesime con i profili richiesti in ogni momento, anche successivamente al colloquio/incontro e potrà procedere alla richiesta di formale sostituzione per il personale che, all'esito del colloquio o nel corso della prestazione del servizio, si manifestasse non gradito o impreparato professionalmente, incapace o incompetente rispetto alle prestazioni dedotte nell'Accordo Quadro.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione

L'Unioncamere, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutuvi, ai sensi dell'art. 114, commi 6, 7, 8 e 9 e allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023. Il direttore dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi del supporto di un direttore operativo, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Codice.

Articolo 8

Attività propedeutiche all'erogazione dei servizi

A decorrere dalla stipula dell'Accordo Quadro e, ove necessario, in occasione dell'attivazione dei singoli Contratti Esecutivi, l'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche necessarie a garantire la corretta e tempestiva erogazione dei servizi.

A tal fine, l'Impresa Aggiudicataria dovrà acquisire le informazioni, gli *standard*, le metodologie, i modelli documentali e le modalità operative messi a disposizione da Unioncamere, nonché ogni

ulteriore elemento necessario alla conoscenza del contesto di riferimento e alla corretta impostazione delle attività affidate.

Ove richiesto da Unioncamere, l'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì assicurare le necessarie attività di subentro e allineamento rispetto ad attività già avviate o precedentemente svolte, anche mediante riunioni di lavoro, esame e sistematizzazione della documentazione disponibile, affiancamento alle strutture competenti e ricognizione dello stato di avanzamento delle attività in corso. Tali attività dovranno essere svolte in modo da assicurare la continuità operativa e metodologica e la piena valorizzazione del patrimonio informativo e documentale già disponibile.

Nell'ambito delle attività propedeutiche, l'Impresa Aggiudicataria dovrà impiegare personale in possesso di qualificazione ed esperienza coerenti con le prestazioni da attivare e assicurare, in raccordo con Unioncamere, la definizione delle modalità e degli strumenti di pianificazione, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e condivisione documentale da utilizzare nel corso dell'esecuzione.

Le attività di cui al presente paragrafo sono ricomprese nelle prestazioni oggetto dei singoli contratti esecutivi e sono remunerate nell'ambito delle relative giornate/persona, senza riconoscimento di ulteriori compensi, rimborsi o indennità.

Articolo 9

Obblighi ed oneri dell'Impresa Aggiudicataria

L'Impresa Aggiudicataria è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di Accordo Quadro, nonché a:

a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;

b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, sulla base delle specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Unioncamere con riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, in relazione alle modalità, alle procedure ed agli strumenti che verranno adottati dall'Impresa per la salvaguardia dei dati e delle elaborazioni da parte di soggetti, interni od esterni, non debitamente autorizzati ai sensi della vigente disciplina sulla privacy;

c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

d) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con Unioncamere;

e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari di Unioncamere o qualsiasi altro Auditor (designato dalla stessa Unioncamere) avente comunque competenza diretta o indiretta in materia;

f) segnalare, per iscritto e immediatamente, ad Unioncamere ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

È fatto, altresì, divieto all'Impresa Aggiudicataria di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto e comunque di utilizzare i documenti, le informazioni e i dati sia statistici che individuali - ancorché resi anonimi – acquisiti o elaborati nell'ambito dell'esecuzione dei servizi affidati senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Unioncamere.

L'Impresa Aggiudicataria, in particolare, dovrà conservare i dati personali acquisiti nell'ambito esclusivamente per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro, secondo quanto indicato al precedente Articolo 1 e secondo le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati.

Inoltre, l'Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi.

L'Impresa Aggiudicataria assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a Unioncamere e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Impresa Aggiudicataria, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato Tecnico e/o derivanti dall'Accordo Quadro, solleva l'Unioncamere, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Unioncamere e/o del l'Impresa medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne l'Unioncamere da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Impresa Aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Unioncamere, assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa Aggiudicataria terrà sollevata ed indenne l'Unioncamere da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

L'Unioncamere potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Articolo.

Articolo 10

Verifica di conformità

Il direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali con riferimento al singolo Contratto Esecutivo.

In particolare, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti esecutivi e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato Tecnico.

L'attestazione di verifica di conformità contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto esecutivo e dell'Accordo Quadro e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Impresa;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Impresa Aggiudicataria;
- la certificazione di conformità delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.

Articolo 11

Liquidazione dei pagamenti

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad emettere le fatture secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 Unioncamere accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si precisa che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: PTD2PB. La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-*ter* d.P.R. n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti contrattuali verranno erogati previa verifica di conformità delle prestazioni, che attesti il completamento di tutte le attività previste nel periodo e la relativa adeguatezza sotto il profilo funzionale e tecnico-qualitativo dei servizi realizzati, secondo le seguenti modalità.

Nel caso in cui l'approvazione non possa essere disposta, per inadeguatezza delle attività realizzate o anche per inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, Unioncamere sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate, fatto salvo, ricorrendone i presupposti di gravità, ogni più grave rimedio, risoluzione del contratto inclusa.

Le relative liquidazioni verranno emesse da Unioncamere, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa Aggiudicataria, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa documentazione amministrativa.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa Aggiudicataria si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Impresa Aggiudicataria si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'Accordo Quadro, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'Accordo Quadro;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento, il codice identificativo dell'Accordo Quadro (CIG) e il CIG derivato;
- a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dall'Accordo Quadro, dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG derivato ed anticipare i pagamenti all'Impresa Aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 non solo l'Appaltatore ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

Articolo 13

Cessione dell'Accordo Quadro e Subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione dell'Accordo Quadro è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni. Le parti del servizio che si potranno eventualmente subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 dovranno essere indicate in sede di offerta. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non è ammesso.

L'impresa aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Unioncamere e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano integrale applicazione l'articolo 119 del Codice e le ulteriori disposizioni vigenti in materia di subappalto, anche con riferimento agli obblighi relativi alle PMI, al trattamento economico e normativo dei lavoratori e alla revisione dei prezzi.

Articolo 14

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato Tecnico, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle aree territoriali in cui si svolgono le attività; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nell'Area territoriale, ovvero condizioni economiche di mercato per le figure professionali non legate alla proponente da rapporti di dipendenza.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa e delle vigenti circolari emanate dal Ministero del Lavoro riguardanti le tipologie contrattuali utilizzabili per attività similari a quelle del presente Capitolato Tecnico. Unioncamere, in caso di violazioni degli obblighi sopra indicati, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/08).

Unioncamere, in caso di violazione degli obblighi previsti in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. In ogni caso lo svincolo della garanzia prevista dal successivo Articolo 22 potrà essere autorizzato soltanto previa verifica della regolarità dell'Impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Articolo.

L'Impresa si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne l'Unioncamere da qualunque vertenza che dovesse essere promossa dai propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nella attività oggetto del presente Capitolato Tecnico.

Articolo 15

Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dall'Impresa Aggiudicataria, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e preventivamente approvata da Unioncamere.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Le modifiche, nonché le varianti, dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi in corso di validità, dovranno essere autorizzate dal RUP, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Unioncamere si riserva di apportare all'Accordo Quadro - nei limiti ed alle condizioni previste dall'ordinamento - le variazioni di servizio che riterrà opportune o necessarie, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

Articolo 16

La sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni dell'Accordo Quadro qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023.

Articolo 17

Penali

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di altro inadempimento imputabile all'Appaltatore, Unioncamere applica una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Esecutivo interessato, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, alla gravità dell'inadempimento, alla sua durata e all'incidenza sul regolare svolgimento delle attività.

Le penali sono applicabili, in via esemplificativa, nei casi di:

- ritardo nell'erogazione dei servizi;
- mancata o ritardata sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- mancata messa a disposizione delle risorse richieste, comprese quelle necessarie per picchi di lavoro;
- consegna di prodotti, elaborati o output carenti, incompleti o inadeguati, ove ciò determini ritardo o pregiudizio nell'esecuzione della prestazione.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto del singolo Contratto Esecutivo.

Unioncamere contesta per iscritto l'inadempimento all'Appaltatore, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento per la presentazione di deduzioni scritte e documentate. Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le deduzioni siano ritenute non idonee, Unioncamere applica la penale con decorrenza dalla data di inizio dell'inadempimento.

Unioncamere può compensare l'importo delle penali con i pagamenti dovuti all'Appaltatore o, in difetto, escutere la garanzia definitiva. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire la prestazione, nonché il diritto di Unioncamere al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Articolo 18

Risoluzione dell'Accordo Quadro

La risoluzione dell'Accordo Quadro è regolata dall'art. 122 del Codice. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, Unioncamere può risolvere l'Accordo Quadro se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'impresa aggiudicataria si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Unioncamere risolve l'Accordo Quadro qualora nei confronti dell'impresa aggiudicataria:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa Aggiudicataria, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, Unioncamere, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro con atto scritto comunicato all'Impresa Aggiudicataria.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Impresa Aggiudicataria rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Unioncamere risolve l'Accordo Quadro, con atto scritto comunicato all'Impresa Aggiudicataria, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro l'Impresa Aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice, operano le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla *lex specialis* e dalla predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, Unioncamere potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario originario in sede di offerta.

Articolo 19

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Unioncamere può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento purché tenga indenne l'Impresa Aggiudicataria mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Unioncamere mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Unioncamere prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Articolo 20

Liquidazione giudiziale dell'Impresa

In caso di liquidazione giudiziale dell'Impresa aggiudicataria l'Unioncamere si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

Articolo 21

Responsabilità

L'Impresa solleva l'Unioncamere da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico di Unioncamere, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 22

Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Impresa Aggiudicataria costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari all' 1 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.

Per la sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo, l'Affidatario costituisce una ulteriore garanzia nella misura del 10 per cento del valore del contratto stesso.

Le suddette garanzie possono essere rilasciate dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

Le garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto non disposto, si rinvia all'art. 117 del Codice.

Articolo 23

Proprietà dei risultati e dei prodotti

L'Unioncamere acquisirà la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i risultati e dei prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritto d'autore

L'Impresa Aggiudicataria assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Unioncamere azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

Al fine di adempiere agli obblighi formali e sostanziali proposti dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito indicato anche come Regolamento), l'Unioncamere, in qualità di titolare del trattamento dei dati, cui spettano decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi dei trattamenti (anche affidati all'esterno) ai sensi dell'art. 4, n. 7) del Regolamento, con apposito atto successivo all'affidamento dei singoli contratti esecutivi, designa l'Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati per le fasi di sua competenza, , così come definite nell'appalto in oggetto, fornendo altresì le relative istruzioni.

Articolo 26

Spese contrattuali

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta alla stipulazione dell'Accordo Quadro in forma scritta, con scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Articolo 27

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, l'unico foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 28

Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

a) tutti gli atti costituenti la *lex specialis* dell'affidamento;

b) la documentazione relativa all'offerta tecnica;

c) l'offerta economica.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da Unioncamere prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa aggiudicataria, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da Unioncamere.

Articolo 29

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato Tecnico si fa riferimento alle norme del Codice ed all'ulteriore normativa vigente di settore, nonché alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.